



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Impiego pubblico

Sommario:	Benefici ex art. 1 Legge n.336/1970 – beneficiari – elencazione tassativa – inapplicabilità a destinatari diversi.
Estremi del provvedimento:	C.G.A n.2430/11 del 10 gennaio 2012 su ric.str. n.428.09
Massima:	La legge 9 maggio 1984, n. 118, di “<i>Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti</i>”, stabilisce, nel suo articolo unico, che “<i>Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti</i>”. Ciò preclude, ad avviso delle Sezioni riunite del C.G.A., ogni possibilità di applicare le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336 – e, per quanto qui più in particolare rileva, del relativo art. 1 – nei confronti di destinatari diversi da quelli tassativamente indicati dalla legge stessa. Ne consegue che detto art. 1 della legge n. 336/1970 deve ritenersi inapplicabile a ogni soggetto ulteriore, compresi quelli di cui al cit. art. 7 della legge n. 585/1971 (Figlio di grande invalido di guerra di prima categoria).
Note	Il C.G.A., ha risolto un contrasto giurisprudenziale sorto tra la sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio (decisione 27 ottobre 2006, n662) e la IV Sezione del Consiglio di Stato (5 settembre 2007, n.4654) .

Redattore: Avv. S. Abbate

